



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN  
SCIENZE E CULTURA DELLA  
GASTRONOMIA(L-GASTR)**

Sede di Cesena

## **INDICE**

---

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

**Art. 2 Piani di studio individuali**

**Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

**Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

**Art. 5 Percorso flessibile**

**Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

**Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

**Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

**Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso  
Università Telematiche e in Università Estere**

**Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

**Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

**Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

**Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi  
programmati**

---

## **Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso**

### **• Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al **corso di laurea** in Scienze e Cultura della Gastronomia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Matematica
- Chimica
- Scienze Biologiche
- Lingua inglese di livello (*almeno*) A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

### **• Modalità di ammissione**

#### **Modalità di verifica delle conoscenze e competenze**

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta (TOLC)

Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

#### **Obblighi formativi aggiuntivi**

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione ai corsi di allineamento o di altre attività mirate all'integrazione e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento di uno o più esami o altre modalità che saranno resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Il Consiglio di corso di studio può valutare il percorso formativo compiuto dagli studenti, che si iscrivono a seguito di:

- rinuncia,
- decadenza,
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti,
- possesso di un titolo accademico italiano o estero o di sostenimento di attività formative in Università estere,
- passaggio da altro corso di studio dell'Università di Bologna,
- trasferimento da altro Ateneo,

Ai fini di considerare assolta la verifica delle conoscenze, in base ai criteri di congruità con il piano di studi e gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti, il Consiglio di Corso di Studio affiderà ad un'apposita

Commissione l'incarico di esaminare i programmi degli esami superati. Il riconoscimento dei crediti sarà valutato dalla Commissione dopo analisi dei contenuti disciplinari e dei relativi obiettivi formativi delle singole discipline od attività che hanno contribuito all'assegnazione dei crediti, perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.

### **Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche**

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello (almeno) A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La competenza linguistica di livello A2 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B1, dando luogo alla propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del II° e III° anno.

### **Art. 2 Piani di studio individuali**

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

### **Art. 5 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

#### **Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate nel Dipartimento.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non attivata nel *Dipartimento* deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

##### **• Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

##### **• Modalità di svolgimento della prova finale**

L'argomento e le attività previste per la prova finale saranno concordati con il docente relatore, ma saranno svolte autonomamente dallo studente. Il relatore potrà indicare al laureando un eventuale correlatore interno o esterno.

La prova finale potrà essere collegata a un progetto o ad una attività di tirocinio.

La prova finale prevede la presentazione dell'elaborato, in seduta pubblica, ad una Commissione di Prova Finale composta da almeno tre membri. Il candidato esporrà il proprio elaborato in un tempo assegnato.

Dopo l'esposizione, il candidato verrà presentato alla commissione dal Relatore che metterà in luce: a. l'impegno mostrato dallo studente nel corso della stesura dell'elaborato b. la qualità dell'attività svolta in termini soprattutto di autonomia e contributo personale c. le conoscenze e competenze acquisite d. le capacità relazionali sviluppate e/o mostrate. Il Relatore segnalerà ogni utile elemento di valutazione del candidato in relazione all'intero percorso di studio (esperienze formative all'estero, attività di ricerca, progetti).

Al voto della prova finale, espresso in centodiecesimi, contribuiranno in modo indicativo la media ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari; il giudizio attribuito dalla Commissione in sede di discussione dell'elaborato finale (che terrà conto della tipologia della ricerca, della qualità della

presentazione, della padronanza dell'argomento e dell'abilità nella discussione) oltre che dell'eventuale coinvolgimento in programmi di scambio internazionale. Il superamento della prova finale attribuirà i relativi CFU e del titolo stabiliti dall'ordinamento degli studi.

**Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 10/11/2020 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.